



Tribunale di Siena

Decreto n. 17

Oggetto: Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 179 ter disp att. c.p.c. così come modificato dall'art. 4 co. 10 lett. c) D. Lgs. n. 149/2022.

Il Presidente

riunito il Comitato di cui all'art. 179-ter co. 2 disp. att. c.p.c. e lette le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento emanate in data 7.4.2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura;

rilevato che, con propria nota in data 13.4.2023, inviata al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed alla sig.ra Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Siena e Montepulciano, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui all'oggetto fino al 30.11.2023;

salva ogni determinazione da parte del Comitato di cui all'art. 179-ter co. 2 disp. att. c.p.c. in sede di esame delle domande di iscrizione nell'elenco, ritiene opportuno fornire a coloro che aspirano ad ottenere l'iscrizione nell'elenco, le indicazioni nel seguito riportate:

- per i procedimenti instaurati sino al 28.02.2023 compreso sarà utilizzato l'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente alla riforma Cartabia di cui al D. Lgs. n. 149/2022; sulla base del suddetto elenco, approvato con decreto n. 17 del 5.4.2022, il Giudice delle esecuzioni immobiliari provvederà a conferire le deleghe in forza dei criteri previgenti;
- è confermata la proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco al 30.11.2023; alla scadenza del suddetto termine il Comitato procederà all'esame delle domande presentate, provvedendo ad approvare l'elenco entro il 31.12.2023, che sarà utilizzato per le procedure instaurate a decorrere dal 1.3.2023;
- in ragione del carattere permanente dell'elenco, il Comitato, successivamente al 31.12.2023, sarà convocato con cadenza semestrale per valutare l'inserimento nell'elenco suddetto dei delegati che avranno medio tempore presentato domanda di iscrizione;
- ai fini dell'art. 179-ter co. 5 lett. a) disp. att. c.p.c., per incarichi svolti si intende qualsiasi incarico conferito, iniziato, trattato e/o esaurito nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda, attribuendo quindi al participio "svolti" interpretazione estensiva e significato quanto più ampio possibile; negli incarichi svolti potranno essere ricomprese anche le deleghe attribuite nei giudizi endoprocedimentali di divisione; per "... quinquennio precedente ..." deve intendersi il periodo di 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (quindi quinquennio effettivo, con termine in sostanza

"mobile" per ciascun aspirante all'iscrizione); pertanto i requisiti richiesti per la prima iscrizione all'elenco devono sussistere alla data di presentazione della domanda;

- si ribadisce che la domanda dovrà essere corredata da:
 - 1) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
 - 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale coincidente con la provincia di Siena;
 - 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- il certificato generale del casellario giudiziario sarà chiesto direttamente da questo Ufficio;
- la domanda, inoltre, dovrà contenere in allegato, anche in copia, "titoli e/o documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente" ai sensi dell'art. 179 ter co. 5 disp. att. c.p.c. sopra citato;

ai fini della prima iscrizione nell'elenco, il candidato dovrà dare prova di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti anche in via alternativa tra loro:

a) avere svolto nel quinquennio precedente, come in precedenza specificato, non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata* ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n.144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Organi locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, co. 1 lett. s) legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;

- ai sensi dell'art. 179 ter co. 10 disp att. c.p.c. nessun professionista può essere iscritto in più di un elenco;

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed alla sig.ra Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Siena e Montepulciano nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Siena.

Siena, 17 aprile 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)

